sembrano esserci dubbi sul fatto che la marca da bollo debba essere apposta anche sulla richiesta di accesso. Non sussiste quindi alcun contrasto tra l'orientamento di questa Commissione e quello dell'Agenzia delle entrate.
Pertanto l'imposta di bollo è dovuta in tutti i casi di "rilascio" della copia conforme e non solo nel caso di "spedizione" della copia stessa.

IL PRESIDENTE DR. GIANNI LETTA
IL RELATORE AVV. IGNAZIO FRANCESCO CARAMAZZA

PLENUM 25 GENNAIO 2005

PARERE

Al Rag.....
00192 ROMA

Al Consiglio Nazionale Ordine
dei Consulenti del Lavoro
Via Cristoforo Colombo, 456
00145 ROMA

OGGETTO: Consiglio Nazionale Consulenti Lavoro, approvato con delibera n. 11 del 1° febbraio 1991, modificato ed integrato con delibera n. 97 del 28 maggio 2004.

Con nota in data 15 giugno 2004, il rag., consigliere nazionale consulenti del lavoro, ha chiesto il parere di questa Commissione su alcuni articoli (in particolare, gli artt. 23 e 24) del regolamento consiglio nazionale consulenti del lavoro, approvato con delibera n. 11 del 1° febbraio 1991, modificato ed integrato con delibera n. 97 del 28 maggio 2004.
Con nota del 18 ottobre 2004, questa Commissione ha chiesto al consiglio nazionale consulenti del lavoro l'invio di copia del suddetto regolamento; il consiglio nazionale ha riscontrato, con la nota in data 15 novembre 2004, la richiesta.
Esaminato il testo regolamentare, e vista la relazione contenuta nella suddetta nota del 15 novembre 2004, si osserva quanto segue.
Va, in primo luogo, rilevato che gli articoli indicati nella nota del rag. non corrispondono a quelli contenuti nel testo regolamentare in possesso di questa Commissione.
La Commissione consiliare che giudica sulla legittimità della richiesta di copie di documenti è prevista dall'art. 23 del regolamento e non dall'art. 24; è, poi, l'art. 22 che prevede l'indicazione di un concreto interesse per la richiesta di copie e l'esonero dei componenti dell'ufficio di Presidenza da tale indicazione.
Tanto premesso, le perplessità sollevate dal rag. sembrano non sussistere.
Infatti, l'art. 22 del regolamento in esame dispone espressamente che "esclusi gli atti e documenti ricompresi nei precedenti articoli 6 e 9, la documentazione esistente agli atti del consiglio nazionale può, in ogni momento e senza giustificazione alcuna, essere visionata dai consiglieri".
Di conseguenza, il problema della formalizzazione di "una sorta di categoria di atti secretati " non sussiste perché la norma regolamentare garantisce la visione "senza giustificazione alcuna" di tutti i documenti ; solo per l'eventuale richiesta di copie si richiede un concreto interesse.
Come è noto, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto "a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti", mentre l'articolo 2, comma 2, del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 precisa che tale interesse deve essere "personale e concreto".
Questa Commissione e la consolidata giurisprudenza amministrativa hanno sempre escluso l'ammissibilità di istanze di accesso motivate in termini generici, senza dare adeguata evidenza alla natura dell'interesse che radica il diritto di accesso .
E, come disposto dalla legge, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi vigila "affinché venga attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati" dalla suddetta legge n. 241.
Per quanto, quindi, attiene alle competenze di questa Commissione, le disposizioni contenute negli artt. 22 e 23 del testo regolamentare in esame non sono in contrasto con la normativa sul diritto di accesso sopra citata (legge n. 241 del 1990 e d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352); la previsione

dell'esonero dei componenti dell'ufficio di Presidenza dalla giustificazione di un concreto interesse per l'estrazione di copie rappresenta una scelta del consiglio nazionale consulenti del lavoro, non sindacabile in questa sede.

IL PRESIDENTE DR. GIANNI LETTA
IL RELATORE CONS GIORGIO PUTTI

PLENUM 25 GENNAIO 2005

PARERE

Alla Sig.ra
00181 Roma

OGGETTO: Accesso ai documenti amministrativi concernenti procedura selettiva presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

La sig.ra, inquadrata nel 1989 nel ruolo organico dei funzionari dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con lettera del 18 ottobre 2004 ha esposto a questa Commissione, al fine di acquisirne il parere, di avere presentato alla propria amministrazione, in data 9 aprile 2004, domanda di accesso ai documenti di quattro procedure selettive che hanno portato all'inserimento, nel ruolo organico dell'Autorità, di altro personale attualmente inquadrato ad un livello superiore rispetto a quello dell'esponente.
L'Autorità, con nota del 3 maggio 2004, ha negato l'accesso, rappresentando che la documentazione richiesta dall'accedente si riferiva a personale reclutato con procedure selettive diverse rispetto a quella cui, in precedenza, aveva preso parte l'accedente stessa.
Con successiva istanza del 4 agosto 2004, l'interessata ha chiesto all'amministrazione di accedere ai documenti della selezione in base alla quale era stata a suo tempo inquadrata, asserendo un'erronea valutazione dei titoli; e, stante il silenzio dell'amministrazione, chiede ora se, a parere di questa Commissione, abbia diritto di accedere ai documenti richiesti.
Con riferimento a tale ultimo profilo, ritiene la Commissione che l'istante abbia diritto ad ottenere copia della documentazione richiesta, siccome relativa ad una procedura concorsuale cui la stessa istante ha preso parte. D'altra parte sul punto la stessa Autorità Garante, nella nota del 3 maggio 2004, ha espressamente affermato "che l'autorizzazione all'accesso può essere consentita limitatamente alla documentazione relativa alla procedura selettiva, indetta con delibera n. 340/99/CONS (selezione Ministero) cui la S.V. ha preso parte", con la necessaria precisazione che se a tale procedura hanno partecipato candidati provenienti da altre amministrazioni ciò non può costituire motivo di esclusione dall'accesso in virtù dell'unicità della procedura concorsuale.
In merito al primo dei due quesiti posti, ritiene la Commissione che l'interesse sottostante dichiarato dall'istante sia meritevole di tutela, considerato che esso si sostanzia nel diritto a ricevere un giusto trattamento economico e nell'aspettativa a progredire legittimamente in carriera. Sul punto la Commissione ha già affermato (parere deliberato in data 14 ottobre 2003) che "E' legittimo il diritto di accesso alla documentazione riguardante una procedura concorsuale diversa da quella cui aveva partecipato l'istante, quando si riferisce ad un procedimento già concluso e quindi accessibile da terzi". Non essendovi dubbi sul fatto che le diverse procedure selettive ai cui documenti l'istante ha chiesto di accedere risultano concluse (prova ne è l'effettivo inserimento del relativo personale nel ruolo organico dell'Autorità), per esse vale il principio appena riportato, atteso che nel caso di specie la richiesta di accesso è motivata da un interesse personale e qualificato e non da un generico interesse preordinato alla verifica della regolarità della procedura, in quanto tale non meritevole di tutela (nello stesso senso, parere di questa Commissione, deliberato in data 15 maggio 2003).

IL PRESIDENTE DR. GIANNI LETTA
IL RELATORE DR. ANTONIO NADDEO

PLENUM 25 GENNAIO 2005

PARERE

Dr.ssa
42100 Reggio Emilia

Agenzia delle Dogane
Dott.....
Via Mario Carucci, 71
00143 Roma

Agenzia delle Dogane
Direzione Regionale di Bologna
40122 Bologna

OGGETTO: Diniego di accesso agli atti di una procedura concorsuale.

Con lettera del 23 luglio 2004, pervenuta in data 30 luglio 2004, la dr.ssa, in servizio presso l'ufficio delle Dogane di Reggio Emilia con la qualifica di funzionario tributario, chiede l'intervento di questa Commissione a seguito della comunicazione, prot. n. dell'8 luglio 2004 dell'Agenzia delle Dogane – Sede centrale, Area Personale, Organizzazione e Informatica, notificato all'interessata in data 21 luglio 2004, di rigetto dell'istanza di accesso agli atti del procedimento concorsuale di interpello nazionale indetto con Determinazione Direttoriale n. 10065 del 15/12/2003.
La dr.ssa, esclusa dalla procedura di interpello nazionale per l'attribuzione di taluni incarichi dirigenziali presso la Direzione Regionale della Calabria e della Campania per mancanza del requisito richiesto di sette anni di anzianità nella posizione economica C2 nell'amministrazione finanziaria, aveva contestualmente presentato, in data 19 aprile 2004, istanza di riesame del provvedimento di esclusione deducendo la sussistenza dell'anzianità richiesta (inizialmente acquisita presso altra amministrazione - Ministero dei Trasporti) e istanza di accesso agli atti del procedimento ed all'elenco dei controinteressati al fine di tutelare il proprio interesse in sede amministrativa e/o giurisdizionale.
Con la comunicazione di cui sopra, l'Agenzia delle Dogane ha confermato le motivazioni ed il contenuto del provvedimento di esclusione dalla procedura di interpello ed ha rigettato l'istanza di accesso all'elenco dei controinteressati ed agli atti perché "le stesse risultano non motivate ed in ogni caso non attinenti alla pretesa vantata dalla dr.ssa che si esaurisce nella questione sollevata, e confutata da questa Amministrazione, circa il requisito del possesso dei sette anni di anzianità nella posizione economica C2 presso l'Amministrazione finanziaria".
In via preliminare, la Commissione rileva la propria incompetenza a pronunciarsi nel merito del provvedimento di esclusione, nonché del successivo atto di conferma dello stesso, in quanto estraneo alle attribuzioni della Commissione che, si pronuncerà, invece, sulla istanza di accesso presentata dalla dr.ssa agli atti del procedimento.
La Commissione ritiene fondata la richiesta in oggetto in quanto la normativa sul diritto di accesso riconosce il diritto di accesso ai documenti amministrativi a chiunque sia portatore di un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. L'esclusione della dr.ssa dalla procedura di interpello nazionale la rende, infatti, titolare di un interesse personale e concreto per il cui riconoscimento può agire non solo in via amministrativa ma anche in sede giurisdizionale.

Su tali basi, l'Amministrazione avrebbe dovuto consentire sia l'accesso agli atti del procedimento di esclusione che la riguarda personalmente, sia all'elenco dei controinteressati al fine di poterli chiamare nell'eventuale instaurando contenzioso.
L'interesse alla riservatezza dei terzi, infatti, si affievolisce nei confronti del diritto di accesso ai documenti amministrativi, se la richiesta è esercitata per la cura o la difesa di un interesse giuridico, nei limiti in cúi l'accesso è necessario alla difesa di quell'interesse; richiesta il cui accoglimento, peraltro, può ritenersi conforme al rapporto di leale collaborazione che deve sussistere tra l'amministrazione e i suoi dipendenti.
Inoltre, in alcune pronunce, il Consiglio di Stato ha osservato come un concorso pubblico sia una procedura dove non si instaurano rapporti solo tra il candidato e la Pubblica Amministrazione, ma anche fra gli stessi esaminati, e, quindi, essendo inevitabile un giudizio di relazione (C.d.S., sez. IV, 13 gennaio 1995, n.5, C.d.S., sez. IV, 31 ottobre 1997, n.1249) è consentito l'accesso alle prove degli altri concorrenti. Anche se tale non è ancora il caso in esame che si riferisce ad una fase pre-concorsuale, viene comunque a legittimare la richiesta dell'elenco dei controinteressati.

IL PRESIDENTE DR. GIANNI LETTA
IL RELATORE CONS. LUIGI COSSU

PLENUM 15 MARZO 2005

PARERE

ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 sullo schema di regolamento di attuazione dell'art. 24, comma 4, legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, predisposto dall'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori.
La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, nella riunione del 15 marzo 2005;
VISTA la nota con la quale è stato trasmesso alla Commissione il regolamento per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi approvato con deliberazione del 29 dicembre 2004, n. 988;
VISTO l'art. 5 del regolamento interno;
ESAMINATI gli atti e udito il relatore;

OSSERVA

Si premette che la Commissione nella valutazione del testo regolamentare si attiene al criterio della verifica della sussistenza dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
Lo schema di regolamento in esame predisposto dall'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, si compone di due parti, la prima relativa alle "modalità di esercizio del diritto di accesso", la seconda relativa alle "modalità di facilitazione del diritto di accesso" ed è costituito da quattordici articoli.
Le disposizioni relative alle categorie di documenti per le quali l'esercizio del diritto di accesso è sottratto o differito sono contenute rispettivamente negli artt. 5 e 6.
Passando all'esame del testo regolamentare si evidenzia che, conformemente alle osservazioni formulate dalla scrivente Commissione nei precedenti pareri del 20 febbraio e del 5 ottobre 2004, all'art. 5 comma 1, lett. k2, si consiglia di specificare le singole categorie di documenti alle quali si fa riferimento; a tal fine si evidenzia che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle persone giuridiche, gruppi ed imprese è accessibile, così come lo è il trattamento tabellare del personale dipendente.
Con riferimento all'art. 6 si evidenzia che è necessario distinguere il "differimento vincolato" dal "differimento discrezionale". Nel primo caso è opportuno che l'istituto individui le singole categorie in riferimento all'interesse che si intende tutelare e la relativa durata della sottrazione. Nel secondo caso l'amministrazione, come già evidenziato nel precedente parere, disporrà il differimento di volta in volta con parere motivato. Pertanto, si consiglia di inserire al comma 1 l'interesse al quale legare le singole categorie e spostare l'attuale comma 1 al comma 2.
La Commissione, pertanto, si riserva di esprimere il proprio parere in merito alle singole categorie di documenti che saranno nuovamente determinate nel testo riformulato, in base all'interesse pubblico che si intende salvaguardare tramite l'esclusione e il differimento.

IL PRESIDENTE DR. GIANNI LETTA
IL RELATORE AVV. IGNAZIO FRANCESCO CARAMAZZA

PLENUM 15 MARZO 2005

PARERE

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento del Cerimoniale di Stato

OGGETTO: Quesito concernente la presa visione ed il rilascio di copia degli atti istruttori relativi

Il Capo del Dipartimento del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot. n. del 14 gennaio 2004 ha esposto a questa Commissione, al fine di acquisirne il parere, che sono pervenute al Dipartimento istante varie richieste di accesso da parte di cittadini aspiranti al conferimento di onorificenze O.M.R.I. tese ad ottenere la presa visione e l'estrazione di copia degli atti istruttori contenuti nei relativi fascicoli personali.
A tale proposito il Dipartimento fa presente che nei suddetti fascicoli figurano documenti la cui accessibilità è considerata dubbia. In particolare, il Dipartimento del Cerimoniale di Stato chiede a questa Commissione se siano ostensibili:
il rapporto riservato della Prefettura di residenza (e/o della Prefettura di nascita) contenente informazioni personali sul conto del decorando, quali le generalità complete, la professione, le notizie sulla posizione fiscale, eventuali precedenti penali e carichi pendenti, incarichi pubblici ricoperti, titoli di benemerenza posseduti; nel rapporto è contenuto anche il parere del Prefetto in merito al conferimento proposto;
il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza qualora il segnalato sia un pubblico dipendente.
Chiede pertanto il Dipartimento del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se tali documenti siano o meno accessibili.
Il procedimento per il conferimento di onorificenze "Al Merito della Repubblica Italiana" è previsto e disciplinato dalla legge 3 marzo 1951, n. 178, e successive modificazioni e integrazioni.
Giusta il disposto dell'articolo 1, comma 4, della legge citata, il procedimento è ad iniziativa di ufficio e le onorificenze sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Giunta dell'Ordine.
Il successivo d.P.R., 13 maggio 1952, n. 458, dispone (art. 3), che le onorificenze siano conferite su segnalazione di ciascun Ministero a persone benemerite nel campo di attività che rientrino nelle rispettive competenze.
Nel merito, si osserva che il soggetto cui i documenti (ed i dati in essi contenuti) si riferiscono ha sempre pieno diritto di accedere agli stessi, non venendo in rilievo il delicato bilanciamento di interessi tra riservatezza ed accesso che si manifesta allorché l'istanza sia tesa a conoscere il contenuto di documenti relativi a persona diversa dal richiedente, a meno che – ma non sembra così nella fattispecie in esame - i documenti stessi siano coperti da segreto.
In generale, infatti, i documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese si intendono sottratti all'accesso nei limiti in cui riguardino soggetti diversi dal richiedente, non potendosi, evidentemente, giustificare l'inaccessibilità anche da parte del titolare dell'interesse alla riservatezza che si intende salvaguardare.

IL PRESIDENTE DR. GIANNI LETTA
IL RELATORE PROF. CLAUDIO FRANCHINI

PLENUM 15 MARZO 2005

PARERE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato Generale
Dipartimento per le risorse
umane e strumentali
ROMA

c.a. Capo del Dipartimento

OGGETTO: Richiesta di parere di alcuni dipendenti pubblici candidati ad un concorso, bandito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed esclusi dallo stesso concorso, circa il diritto d'accesso ad acquisire copia della documentazione e dei curricula di altri candidati partecipanti al medesimo concorso.

Con nota pervenuta alla segreteria della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, in data 14 febbraio 2005, il Dottor, Capo del Dipartimento per le risorse umane e strumentali, presso il Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, esponeva alla scrivente Commissione che alcuni dipendenti pubblici candidati ai concorsi, indetti con decreti del 5 agosto 2004, per titoli, esami e colloquio a 7 posti di dirigente esperto in materia di economia, contabilità pubblica, di bilancio e di controllo ed a 6 posti di dirigente esperto in materia di programmazione, coordinamento e monitoraggio delle attività di governo, hanno chiesto all'Ufficio risorse umane, servizio reclutamento e mobilità del Dipartimento, di estrarre copia degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ex art 19, comma 5 bis e comma 6, D.Lgs. n. 165/2001, relativi ai candidati ai suddetti concorsi, e dei curricula degli stessi.
Il Dipartimento istante si è rivolto alla scrivente Commissione per conoscerne il parere in merito alla possibilità di consentire agli istanti l'accesso ai curricula dei dipendenti interessati, sotto il triplice profilo:
della sussistenza in capo agli stessi di un adeguato interesse che sia rilevante ai fini della asserita necessità di tutelare in sede giurisdizionale la propria posizione giuridica;
della ragionevolezza della stessa con riguardo al possibile configurarsi di un controllo generalizzato sull'operato della pubblica amministrazione;
nonché dell'inevitabile contatto con dati di natura sensibile relativi a terzi.
Successivamente, la suddetta istanza è stata integrata con una nuova nota, in data 18 febbraio 2005, con cui si è evidenziato che i richiedenti l'accesso, non possedendo i requisiti richiesti dal bando, sono stati esclusi dalla partecipazione al concorso ed hanno proposto ricorso al T.A.R. Lazio avverso lo stesso bando di concorso, con istanza di sospensiva, la cui trattazione è stata rinviata al 6 aprile 2005.
Infine, il Dipartimento istante ha ampliato la propria richiesta per ottenere, altresì, un parere in merito alla possibilità di consentire l'accesso alla documentazione relativa:
al rapporto di servizio del personale ammesso al concorso a 6 posti di dirigente esperto in materia di programmazione, coordinamento e monitoraggio delle attività di governo,
ed all'elenco degli ammessi al medesimo concorso, divisi per ciascuna tipologia di riserva, ai sensi dell'art. 9-bis, comma 8, D.Lgs. n.303/1999.
La Commissione in merito alla suddette richieste ritiene di dover precisare in via preliminare che le seguenti considerazioni non entrano nel merito della scelta effettuata dalla pubblica amministrazione riguardo alla formulazione del bando di concorso effettuato o ai conferimenti di

incarichi realizzati, ma sono volte a chiarire solo la sussistenza o meno in capo agli istanti di un loro interesse giuridico fondato, che attribuisca ad essi il diritto all'accesso ai documenti richiesti.
L'art. 27 della legge n. 241 del 1990, V comma, infatti, stabilisce che "la Commissione vigila affinché venga attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge".
Compito della Commissione è quindi quello di garantire la trasparenza dell'attività delle pubbliche amministrazioni senza entrare nel merito delle scelte e delle valutazioni da queste effettuate nel corso dei propri procedimenti.
La fattispecie in esame, anche alla luce della successiva nota di integrazione del Dipartimento istante, richiede una breve e preliminare disamina della situazione giuridica soggettiva di coloro che sono stati esclusi dal concorso, poiché ritenuti non in possesso dei requisiti previsti dal bando, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 24 agosto 2004.
Costoro, infatti, devono ritenersi portatori di un interesse qualificato all'accesso, considerato che, a far data dalla presentazione della domanda di partecipazione al concorso pubblico in questione, e per effetto di tale istanza, sono divenuti parti della relativa procedura concorsuale.
Quest'ultima può ritenersi iniziata dal momento in cui la Commissione giudicatrice si è riunita per valutare il possesso in capo ai candidati dei titoli richiesti nel bando. Per cui non sembra esservi dubbio che gli istanti siano titolari di un interesse differenziato e qualificato che esclude in radice la perplessità formulata dal Dipartimento richiedente il parere circa la volontà degli esclusi di operare un controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione.
Tale ultima ipotesi si determina con riferimento a quelle istanze di accesso che non presentino alcun punto di contatto tra i documenti richiesti e la situazione giuridica soggettiva legittimante e ispirate genericamente da un interesse al regolare svolgimento dell'azione amministrativa.
Premesso ciò, e venendo all'esame del merito dei quesiti, la Commissione, conformemente alla dottrina e giurisprudenza maggioritaria, nonché a quanto già affermato in suoi precedenti pareri, ritiene in parte fondata la richiesta formulata dagli istanti.
In particolare, per i motivi sopra esposti, si ritiene che gli istanti candidati ai concorsi, indetti con decreti del 5 agosto 2004, per titoli ed esame colloquio a 7 posti di dirigente esperto in materia di economia, contabilità pubblica, di bilancio e di controllo ed a 6 posti di dirigente esperto in materia di programmazione, coordinamento e monitoraggio delle attività di governo, abbiano diritto di estrarre copia degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ex art 19, comma 5 bis e comma 6, D.Lgs. n. 165/2001, relativi ai candidati ai suddetti concorsi, in quanto trattasi di documenti correlati alla posizione sostanziale azionata innanzi al T.A.R.
Inoltre, si ritiene che gli istanti candidati ai suddetti concorsi abbiano diritto, altresì, di estrarre copia dei curricula relativi ai candidati, cui sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali, ex art 19, comma 5 bis e comma 6, D.Lgs. n. 165/2001, poiché pur apparendo inevitabile il "contatto" con dati personali relativi a terzi, in tale ipotesi prevale la garanzia del diritto di accesso sull'esigenza di riservatezza degli stessi.
La giurisprudenza (T.A.R. Campania, Sez. I, sent. n. 00121, 12 febbraio 2003) più recente, sulla scorta di quanto già affermato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n.5 del 1997, infatti, ritiene che "il diritto d'accesso ai documenti amministrativi riconosciuto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogni qualvolta l'accesso venga in rilievo per la cura o gli interessi giuridici del richiedente. Il diritto di accesso alla documentazione amministrativa non può configurarsi a guisa di azione popolare, finalizzata ad un controllo generalizzato della pubblica amministrazione, atteso che essa non può trovarsi esposta ad una indeterminata azione ostensiva in carenza di un preciso e specifico nesso tra la situazione giuridica vantata dal richiedente e l'interesse che legittima la richiesta di accesso agli atti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241. Pertanto, siffatto interesse legittimamente deve essere personale e concreto, ossia serio, non emulativo, né riducibile a mera curiosità e ricollegabile al

richiedente in quanto titolare di una posizione soggettiva giuridicamente rilevante e qualificata dall'ordinamento come meritevole di tutela".

In merito, alle richieste successivamente avanzate dal Dipartimento istante, si ritiene che non sia possibile concedere l'accesso, mediante estrazione di copie, della documentazione relativa al rapporto di servizio del personale ammesso al concorso a 6 posti di dirigente esperto in materia di programmazione, coordinamento e monitoraggio delle attività di governo, poiché trattasi di un'istanza troppo ampia e generica non meglio specificata dagli istanti e dall'amministrazione richiedente, così come più volte affermato da consolidata giurisprudenza, anche di questa Commissione, secondo la quale i documenti cui si riferisce la domanda di accesso devono essere sufficientemente determinati.

Quanto all'elenco degli ammessi al medesimo concorso, divisi per ciascuna tipologia di riserva, ai sensi dell'art. 9-bis, comma 8, D.Lgs. n.303/1999, a parere della scrivente trattasi di documentazione accessibile agli istanti, atteso che tale elenco non può considerarsi riservato, in quanto atto endoprocedimentale di un pubblico concorso.

In conclusione, nei termini su esposti, la richiesta dei partecipanti al concorso risulta legittima e fondata.

Tuttavia, si rileva che essendo già pendente ricorso innanzi al T.A.R. Lazio per l'annullamento, previa sospensiva, del bando di concorso in questione, gli istanti l'accesso potrebbero integrare il suddetto ricorso con una domanda di accesso, volta ad ottenere la possibilità di estrarre copia della documentazione ad essi negata, in base al parere formulato dalla scrivente Commissione, così come previsto dall'art. 21, L. n. 1034/1971, secondo cui "in pendenza di un ricorso l'impugnativa di cui dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, può essere proposta con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione ed ai controinteressati, e viene decisa con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio".

IL PRESIDENTE DR. GIANNI LETTA
IL RELATORE DR.SSA BARBARA TORRICE

PLENUM 15 MARZO 2005

PARERE

Provincia di Benevento
Settore Servizi ai Cittadini
c.a. Dr.ssa……..
82100 BENEVENTO

OGGETTO: Conferimento di incarico professionale. Accesso a copia delle istanze con i relativi curricula dei candidati con punteggio superiore.

Con raccomandata a.r. del 1 dicembre 2004, pervenuta in data 14 dicembre 2004, il dirigente del Settore servizi ai cittadini della Provincia di Benevento, dr.ssa ……, chiede a questa Commissione parere in merito all'istanza di accesso formulata da una partecipante all'avviso pubblico per il conferimento di un incarico professionale in forma di collaborazione coordinata e continuativa (gestione della biblioteca provinciale) concernente copia delle istanze corredate dai relativi curricula dei tre candidati che hanno conseguito punteggio superiore.
Alla candidata, risultata quarta in graduatoria, è stato consentito l'accesso nella forma integrale di estrazione di copia della delibera di Giunta di approvazione del progetto/programma, del bando di gara e della determinazione dirigenziale contenente la graduatoria finale. E' stata consentita, invece, la semplice visione delle istanze corredate dai relativi curricula dei primi tre candidati.
La Commissione esprime, nel merito, parere positivo, ricordando che si è sempre pronunciata in ordine alla piena accessibilità, con estrazione di copia oltre alla sola visione, dei curricula dei partecipanti ad una procedura concorsuale. L'interesse della candidata all'accesso ai richiesti documenti, inerenti alla formazione della graduatoria, infatti, deve considerarsi giuridicamente qualificato, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241 del 1990. La candidata è, inoltre, portatrice di un interesse sicuramente differenziato, e cioè dell'interesse alla regolarità della stessa procedura, in funzione di una posizione che ha rilevanza giuridica, come quella di partecipante alla selezione. In questo senso il Consiglio di Stato, VI Sez., n. 1221/96, CS96137 – III 154: "E' illegittimo il diniego di accesso all'elenco dei titoli prodotti dai candidati di un pubblico concorso opposto ad un partecipante al concorso stesso, giacché la riservatezza dei terzi non può essere pregiudicata dalla visione dei titoli da essi prodotti, né, tantomeno, dal loro elenco"; ed il parere della Commissione n. P97563R III 54: "Non è giustificata la sottrazione all'accesso dei curricula studiorum che abbiano costituito oggetto di valutazione in sede comparativa con altri soggetti o che comunque possano assumere rilevanza ai fini concorsuali".

IL PRESIDENTE DR. GIANNI LETTA
IL RELATORE DR.SSA BARBARA TORRICE

PLENUM 15 MARZO 2005

PARERE

Al Comune di Marcellinara
Via IV Novembre, 14
c.a. Segretario generale
Avv.……

Dirigente area amministrativa
Dr.ssa……
88044 MARCELLINARA(CZ)

OGGETTO: Richiesta di parere circa il diritto di accesso di un consigliere comunale agli atti di una procedura concorsuale conclusasi.

Con nota del 3 gennaio 2005, il comune di Marcellinara ha esposto a questa Commissione che un suo consigliere comunale, il Signor ……, capogruppo di minoranza, ha richiesto, con nota del 15 dicembre 2004 e successivo sollecito del 31 dicembre 2004, copia integrale (elaborati, fascicoli personali, verbali e altro) del fascicolo relativo all'espletamento di una procedura concorsuale per la copertura di un posto di Responsabile dell'Area amministrativa, conclusosi nel 2003 e seguito dalla regolare immissione in servizio del primo classificato.
Pertanto, il segretario generale ed il dirigente dell'area amministrativa del comune di Marcellinara si sono rivolti alla scrivente Commissione, chiedendo se il diritto d'accesso a siffatta documentazione sia, da parte del consigliere ……, legittimamente esercitabile, ed entro quali termini, considerato che la suddetta procedura concorsuale è stata espletata e definita nel periodo in cui il Signor …… ricopriva la carica di sindaco del comune di Marcellinara e, proprio in ragione di tale ruolo, lo stesso, a suo tempo, aveva già ottenuto copie integrali del relativo fascicolo.
I rappresentanti del comune di Marcellinara, tra le motivazioni che li rendono dubbiosi al rilascio della suddetta documentazione, e che tra l'altro li hanno indotti a richiedere alla scrivente Commissione un parere al riguardo, hanno, inoltre, evidenziato che al relativo concorso ha preso parte il figlio del richiedente, il signor ……, al termine della procedura non risultato idoneo, non essendosi collocato in graduatoria in posizione utile per l'assunzione, e che lo stesso, sempre relativamente al concorso di cui trattasi, successivamente, ha proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. Calabria, che ad oggi non si è ancora pronunciato.
La Commissione in merito ritiene che la richiesta formulata dal consigliere comunale rientri nelle facoltà di esercizio del suo munus, che, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000, gli consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.
In generale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è, infatti, ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi, in virtù del munus agli stessi affidato.
La V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, ha affermato che "il diritto di accesso del Consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale", e con successiva decisione 4 maggio 2004, n. 2716 ha ribadito che "la precisazione che la richiesta di accesso è avanzata per

l'espletamento del mandato basta a giustificarla, senza che occorra alcuna ulteriore precisazione circa le specifiche ragioni della richiesta".
Pertanto, non si giustificherebbe - in linea di principio - un diniego di rilascio delle copie dei documenti di cui sopra, previsto dal citato art.43 del d.lgs. n.267/2000.
Infatti, il contenuto del diritto di accesso del titolare del munus, si presenta più ampio rispetto a quello di carattere generale previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990, atteso che quest'ultimo concerne i documenti amministrativi, di cui al comma 2 dell'articolo 22 della suddetta legge si dà un'espressa definizione, mentre il primo si riferisce a tutte le notizie e le informazioni in possesso delle amministrazioni comunali e provinciali, indipendentemente dal fatto che siano contenute in un documento.
Né vale in tale ipotesi quanto riportato nella nota del comune di Marcellinara in merito al parere espresso da questa Commissione nel corso del plenum del 14 ottobre 2003: è sì vero che il diritto di accesso del consigliere può essere legittimamente limitato qualora sia preordinato al soddisfacimento di esigenze di natura privata, ma a condizione che lo stesso sia esercitato al solo scopo di arrecare molestia o possa condurre alla paralisi dell'attività dell'amministrazione richiesta; circostanze non ravvisabili nell'istanza formulata dal consigliere
Appaiono, altresì, irrilevanti ai fini del soddisfacimento della suddetta richiesta d'accesso, le motivazioni addotte dai responsabili del comune di Marcellinara, vale a dire l'incarico di sindaco ricoperto a suo tempo dal consigliere, la partecipazione alla procedura concorsuale del figlio di questi e anche la già presa visione del relativo fascicolo da parte del consigliere. E ciò poiché l'attuale richiesta si fonda sulla qualifica di consigliere comunale del signor, con tutte le prerogative ex lege sopra esposte che ne derivano.
Pertanto, codesta Commissione ritiene che:
il consigliere comunale abbia diritto ad ottenere l'accesso, mediante copia integrale (elaborati, fascicoli personali, verbali, e altro) del fascicolo relativo all'espletamento di una procedura concorsuale per la copertura di un posto di responsabile dell'Area amministrativa, conclusosi nell'anno 2003 e seguito dalla regolare immissione in servizio del primo classificato.

IL PRESIDENTE DR. GIANNI LETTA
IL RELATORE ON. PIERANTONIO ZANETTIN

PLENUM 15 MARZO 2005

PARERE

AL COMUNE DI TEGGIANO
c.a. Responsabile dell'area finanziaria
Dott.ssa
84039 TEGGIANO (SA)

OGGETTO: Richiesta di parere sull'ammissibilità della richiesta di accesso agli atti (ricorsi pervenuti relativamente all'ICI, ancora in corso e già discussi) dei consigliere comunali di minoranza.

Con nota del 2 dicembre 2004, la responsabile dell'area finanziaria del comune di Teggiano, Dott.ssa, ha richiesto a questa Commissione un parere sull'ammissibilità o meno di un'istanza d'accesso agli atti formulata da alcuni consiglieri comunali di minoranza, i quali in virtù del munus loro riconosciuto ex lege e per lo svolgimento corretto della loro funzione di controllo, hanno chiesto copia dei ricorsi pervenuti al comune relativamente all'imposta comunale sugli immobili (ICI) ed, altresì, per l'anno 2004, copia dei ricorsi già discussi con i relativi dispositivi emessi dalle Commissioni Tributarie adite.
Osserva la Commissione che il diritto d'accesso può esercitarsi solo nei confronti dei "documenti amministrativi", che, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990, sono quelli "formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa".
In tale previsione non rientrano, evidentemente, i ricorsi proposti dai contribuenti dinanzi le Commissioni Tributarie, che sono atti di un procedimento giurisdizionale e quindi né sono formati atti da pubbliche amministrazioni né sono utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
Così si è pronunciata anche la giurisprudenza (Cons. Stato, VI Sez., sent. N. 1882, 30 marzo 2001) stabilendo che non possono essere oggetto di accesso gli atti avente carattere squisitamente processuale, come ad esempio una memoria difensiva.
Di conseguenza, il Comune, ai sensi della normativa sul diritto d'accesso, non è tenuto a rilasciare agli istanti consiglieri comunali le richieste copie dei ricorsi proposti dai contribuenti né alcun altro atto ad essi correlato.
Né a diversa conclusione può indurre il disposto dell'art. 43 del d.Lgs. n. 267/2000, secondo cui per i consiglieri comunali e provinciali il diritto di accesso è ampliato alle "notizie ed informazioni utili all'espletamento del loro mandato". Infatti, tale ampliamento opera purché – ovviamente – sussista la condizione che si tratti di notizie ed informazioni attinenti all'attività amministrativa. Ma tale condizione non ricorre nel caso in esame, in cui si tratta invece di atti relativi ad un procedimento giurisdizionale.
Per quanto riguarda l'acquisizione di copia delle sentenze emesse dalle Commissioni Tributarie si fa presente che ai sensi dell'art. 21 del d.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali, il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito "solo se autorizzato da espresse disposizioni di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili".
Pertanto, in mancanza di un'espressa disciplina legislativa in proposito, le copie in questione potranno essere rilasciate solo se autorizzate dal Garante.

IL PRESIDENTE DR. GIANNI LETTA
IL RELATORE ON. PIERANTONIO ZANETTIN

PLENUM 15 MARZO 2005

PARERE

Alla Prefettura di Campobasso
Ufficio Territoriale del Governo
86100 CAMPOBASSO

OGGETTO: Rilascio copia verbali Commissione Speciale Piano Regolatore generale - richiesta di parere.

1. *Il Comune di Larino – Servizio urbanistica ed ambiente con nota prot. n. del novembre 2004 ha chiesto un parere alla Prefettura di Campobasso – Ufficio territoriale del Governo in ordine alla accessibilità da parte di un movimento politico dei verbali della Commissione istituita al fine di semplificare l'iter tecnico – amministrativo volto all'adozione del Piano Regolatore Generale, attualmente in corso di elaborazione (delibera consiliare n. 61 del 30 dicembre 2003).*
L'istanza di accesso è motivata dalla esigenza di disporre degli elementi conoscitivi utili al fine di formulare delle proposte negli incontri che l'amministrazione comunale organizzerà con le forze politiche. Infatti, l'Assessore all'Urbanistica ha invitato le principali forze che compongono la compagine sociale comunale ad esprimere indicazioni e pareri affinché la pianificazione del territorio sia una sintesi delle diverse esigenze.
Nella nota citata il Comune di Larino – Servizio urbanistica ed ambiente specifica che in seno alla Commissione speciale, composta da nove consiglieri comunali, non sono presenti i rappresentanti del movimento politico richiedente l'accesso.
A seguito della formulazione del quesito da parte del comune di Larino la Prefettura di Campobasso – Ufficio territoriale del Governo ha inviato una nota (28 dicembre 2004, prot. n.) alla scrivente commissione affinché esprima un parere.
Nella nota la Prefettura manifesta delle perplessità in ordine all'accessibilità dei verbali delle sedute della Commissione speciale; infatti, nella motivazione non sarebbe ravvisabile quella correlazione tra pertinenza ed utilità dei documenti e finalità che si intende perseguire prevista dalla legge generale sul procedimento amministrativo.
Ad avviso della Prefettura i documenti richiesti non sarebbero utili per la formulazione dei pareri sollecitati dall'amministrazione comunale essendo sufficiente a tal fine l'accesso alle informazioni sulle procedure attivate per la predisposizione del P.R.G. Ritiene inoltre la Prefettura che l'accesso ai documenti consentirebbe al movimento politico un controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione, determinando così uno sviamento dell'istituto del diritto di accesso.

2. *In via preliminare è opportuno ricordare che i piani regolatori generali, disciplinati dalla legge n. 1150/1942, artt. 8 e ss., sono atti amministrativi generali in quanto si rivolgono a gruppi indeterminati di soggetti, titolari di situazioni soggettive che l'amministrazione intende regolare con efficacia generale.*
Essi sono adottati dai consigli comunali, depositati nella casa comunale per 30 giorni; entro il termine di altri 30 giorni si possono presentare osservazioni; il comune controdeduce sulle osservazioni ricevute e rimette tutto alla Regione la quale esperisce una propria istruttoria e approva o rinvia per il riesame.
Il procedimento è dunque complesso e si compone di due subprocedimenti, il primo di adozione da parte del comune, il secondo di approvazione da parte della Regione.
Pertanto, la disciplina applicabile al caso concreto è quella prevista dal d.lgs n. 267/2000 e non quella rinvenibile nella legge generale sul procedimento amministrativo. Poiché il Testo Unico sugli enti locali stabilisce che "tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono